

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2374 del 18/04/2025
Oggetto	Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama", dotato di impianto di depurazione, sito in Via per Marano, Comune di Guiglia (MO) richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE. Prat. Sinadoc n. 38565/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2469 del 18/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciotto APRILE 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'Agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama", dotato di impianto di depurazione, sito in Via per Marano, Comune di Guiglia (MO) richiesta da HERA SPA, Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, RUMORE.

Prat. Sinadoc n. 38565/2024

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione settoriale per lo scarico di acque reflue urbane provenienti dalle reti fognarie e scolmatori di piena appartenenti all'agglomerato identificato come "GUI 06 GUIGLIA - LAMA" dotata di impianto di depurazione, rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n° 19 del 29/01/2013;

VISTA l'istanza presentata in data 18/11/2024 ed acquisita da Arpae SAC con PG 208728 del 18/11/2024 da HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376), con sede legale in Viale Berti Pichat 2/4, Bologna (BO), in quanto gestore per il Sistema Idrico Integrato (di seguito Gestore) per ottenere il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'Agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama", dotato di impianto di depurazione, sito in Via per Marano, Comune di Guiglia (MO), per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs.152/2006.
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. n.447/1995;

VISTA la Determinazione dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) n. 103 del 9 giugno 2021 avente ad oggetto "Potenziamento / adeguamento del depuratore Guiglia Lama" nel comune di Guiglia (MO). Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis del D. Lgs. 152/2006, comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, variante al PRG del Comune di Guiglia, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/occupazione/servitù e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere";

CONSIDERATO che l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Guiglia Lama risulta essere

tra le opere approvate da ATERSIR all'interno del programma degli interventi 2020-2023 del gestore HERA S.p.A. di cui alla Delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 2 marzo 2020 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che a tale intervento di adeguamento è stato assegnato il livello di priorità 1A dalla D.G.R. n. 201/2016, successivamente aggiornata dalle D.G.R. n. 2201/2023, n. 686/2024 e n. 7/2025;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- RICHIAMATO il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- RICHIAMATO il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - n.286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
 - n. 286 del 2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06;
 - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;
 - n. 201 del 22/02/2016 concernente “Indirizzi all'ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
 - n. 569 del 15/04/2019 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
 - n. 2153 del 20/12/2021 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n.201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
 - n. 714 del 09 Maggio 2022 “Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge n.13/2015”;
 - n. 2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l'adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;
 - n. 2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;
 - n. 686 del 22/04/2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2201/2023 per l'adeguamento di quattro agglomerati presenti in Regione”;
 - n. 4 del 07/01/2025 “Aggiornamento dei termini previsti dalle Delibere di Giunta Regionale n. 2201/2023 e 686/2024 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione”;
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d'Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.” CAPO III ART.

4;

- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- a seguito delle verifiche pre-istruttorie di cui al punto D.2. di cui alla D.G.R. n.714 del 09 Maggio 2022 "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art.15, comma 11, della Legge n.13/2015" e della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art.4 commi 1 e 2 D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con prot. Arpae n.214519 del 27/11/2024 e n.11718 del 21/01/2025, è stata acquisita agli atti con prot. Arpae n.222073 del 09/12/2024, n. 30247 del 17/02/2025 e n. 35336 del 24/02/2025 consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- con nota prot. n. 44211 del 07/03/2025 Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae, Comune di Guiglia, Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC) di Modena e Azienda USL di Modena;
- entro i termini perentori fissati con l'indizione della Conferenza, il Comune di Guiglia, l'Azienda USL di Modena, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) e l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ARSTPC) di Modena non hanno espresso il proprio parere e, ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990, se ne intende acquisito l'assenso;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, prot. n.51649 del 18/03/2025;
- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 62889 del 02/04/2025;

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica antimafia, in quanto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n° 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", all'articolo 83, comma 3, prevede che la documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1 (le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici);

CONSIDERATO che il Gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RICHIAMATO il punto 5 della D.G.R. 2153/2021 secondo cui, nel caso in cui sia necessario condurre verifiche di carattere idraulico il cui svolgimento richieda tempi non compatibili con i tempi previsti dal procedimento amministrativo, nelle more dello svolgimento da parte del richiedente delle attività previste dalle Disposizioni di cui all'Allegato 2 alla citata Delibera, ARPAE può comunque concludere il procedimento subordinando l'autorizzazione all'acquisizione, nel corso della durata della stessa, del parere di compatibilità

idraulica rilasciato dall'Autorità idraulica competente;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere al rilascio dell'AUA in oggetto;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n.13/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L.241/90, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Modena;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art.6-bis della L.241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art.14 c.2 L.241/1990, con gli effetti di cui all'art.14-quater L.241/1990 e, conseguentemente
2. di RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Gestore HERA SPA (C.F./ PIVA 04245520376) nella persona del suo Rappresentante pro tempore relativa all'Agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama", dotato di impianto di depurazione, sito in Via per Marano, Comune di Guiglia (MO) per l'attività di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A1 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Guiglia

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi riportati in tabella sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Allegato A1 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica", con acclusa planimetria di riferimento;
 - Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";
4. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni decorrenti dalla data del presente provvedimento di AUA e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. di DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di

tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. di FARE SALVA l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA; qualora sia necessario, è responsabilità del Gestore presentare all'autorità competente specifiche modifica all'AUA ai fini dell'adeguamento dell'impianto a tali norme/discipline;
7. di INFORMARE che le norme settoriali rimangono valide per quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. DI RENDERE NOTO che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio è oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARP AE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARP AE SAC territorialmente competente;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc n. 38565/2024

ALLEGATO A1

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue urbane da rete fognaria pubblica

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

Secondo le indicazioni della Regione (rif. DGR n. 201/2016 come aggiornata dalla DGR n. 7/2025) l'agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama" appartiene alla classe di consistenza compresa tra 200 e 1.999 A.E. e rientra tra quelli di priorità 1A con scadenza 30/06/2025 per l'adeguamento degli scarichi ai fini degli obiettivi di qualità dei corpi idrici regionali.

Il perimetro dell'agglomerato è definito dalla Regione Emilia-Romagna ed è rappresentato nella planimetria allegata.

L'impianto di depurazione ha potenzialità di progetto pari a 1100 AE.

La linea di trattamento/depurazione è costituita da:

- by-pass di testa impianto con cui viene scolmata e inviata direttamente a scarico la portata in ingresso eccedente a 3Qn.24;
- pozzetto deghiaiatore della frazione grossolana, dotato di scaricatore di troppo piano di emergenza;
- stazione di sollevamento;
- pretrattamento di grigliatura fine tramite filtro rotativo a tamburo;
- bacino aerato di dissabbiatura;
- pozzetto ripartitore di portata per le due linee di trattamento biologico;
- due linee per trattamento biologico di nitrificazione/denitrificazione ad aerazione intermittente;
- bacino di sedimentazione secondaria dotato di ponte raschiatore;
- pozzetto di campionamento delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento;
- comparto di digestione aerobica e stabilizzazione dei fanghi di supero, estratti dal bacino di sedimentazione secondaria;
- sezione di ispessimento fanghi.

Trattandosi di agglomerato con consistenza da 200 a 2.000 abitanti equivalenti, ai sensi di quanto stabilito dal Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, il trattamento biologico descritto è da ritenere appropriato.

Dalla documentazione presentata dalla ditta, nella rete fognaria confluiscono scarichi di **acque reflue industriali**.

L'agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama" ed il relativo impianto di trattamento risultano caratterizzati dalla presenza dei seguenti manufatti e punti di scarico, per i quali non è prevista specifica autorizzazione allo scarico, ma che per completezza sono elencati nella seguente tabella:

<i>Tipologia Manufatto</i>	<i>ID Manufatto</i>	<i>Ubicazione Manufatto</i>	<i>Rif. Catastali Manufatto</i>	<i>ID Scarico</i>	<i>Rif. Catastali Scarico</i>	<i>Scarico</i>
Scolmatore Testa Impianto	10782770	Via Cà Lamma	Foglio 9 Particella 197	10782797	Foglio 9 Particella 197	Rete fognaria del medesimo agglomerato
Scolmatore Emergenza	12242980	Via Per Marano	Foglio 9 Particella 521	12242981	<i>Foglio 9 Particella 519</i>	Rete fognaria interna del depuratore
Scarico finale depuratore	12158462	Via Per Marano	Foglio 9 Particelle 518- 519-521-198	12460690	<i>Foglio 9 Particella 197</i>	Rete fognaria del medesimo agglomerato

Il sistema fognario a servizio dell'agglomerato AMO0037 "Guiglia Lama" ha un unico punto di scarico diretto in acque superficiali (Fosso Campolandi) identificato con ID 12597974 (Foglio 9 Particella 56-57) per il quale è stata presentata domanda di concessione all'Unità Demanio del SAC ARPAE di Modena acquisita agli atti al prot. n. 28341 del 13/02/2025, per il rilascio della quale il procedimento è in corso (rif. proc. MO25T0006).

ISTRUTTORIA

RICHIAMATA l'Autorizzazione vigente ai sensi dell'art. 124 c.8 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm., rilasciata dalla Provincia di Modena con determinazione n° 19 del 29/01/2013;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio riferiti agli scarichi idrici:

- contributo istruttorio relativo agli scarichi idrici in acque superficiali espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, prot. n.51649 del 18/03/2025;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE URBANE, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare del Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), HERA SPA, è **autorizzato a scaricare le acque urbane** dell'agglomerato AMO0037 Guiglia Lama, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria allegata ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Lo scarico di acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento depurativo, avente come recapito terminale il corpo idrico superficiale denominato Fosso Campolandi, deve rispettare i valori limite stabiliti dalla Tabella 3 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003, n.1053 relativamente alla classe di consistenza da 200 a 2.000 abitanti equivalenti. Come indicato nella nota a margine della sopracitata tabella, i suddetti valori limite si applicano a condizione che eventuali scarichi industriali autorizzati a recapitare in fognatura, siano sottoposti ad adeguate norme tecniche, prescrizioni regolamentari e valori limite in funzione della capacità depurativa e delle caratteristiche dell'impianto di trattamento della rete fognaria.

In presenza di scarichi industriali autorizzati a recapitare nella rete fognaria, l'Autorità competente preposta ad effettuare i controlli sullo scarico in uscita dall'impianto di depurazione può estendere tali verifiche ad ulteriori parametri per i quali è previsto il rispetto dei valori limite di cui alla Tabella 3 Allegato 5 del D.Lgs.152/2006.

2. Il pozzetto di ispezione per il campionamento delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento deve essere mantenuto accessibile agli organi di vigilanza e controllo. Tale manufatto deve essere adeguatamente segnalato e realizzato in modo da garantire le operazioni di prelievo per caduta dei reflui scaricati.
3. Ai sensi di quanto indicato al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053, devono essere effettuati almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed in uscita dall'impianto; i certificati analitici dei suddetti autocontrolli devono essere mantenuti a disposizione degli organi di controllo.
4. Trattandosi di rete fognaria mista lo scarico di reflui non trattati e scolmati attraverso il by-pass di testa impianto può attivarsi in presenza di una portata in ingresso eccedente a $3Q_n$.24.
5. Lo scarico di reflui non trattati, effettuato attraverso il troppo pieno di emergenza presente nel pozzetto deghiaiatore, può avvenire durante le fasi di manutenzione programmata dell'impianto che devono essere comunicate con congruo anticipo ad Arpae. L'eventuale attivazione di tale scarico, causata da malfunzionamenti della stazione di sollevamento, deve essere immediatamente segnalata ad Arpae.
6. Trattandosi di depuratore non presidiato è necessario dotare l'impianto di un dispositivo di controllo in remoto del funzionamento delle sue componenti elettromeccaniche.
7. Deve essere mantenuto a disposizione degli organi di vigilanza un apposito registro costantemente aggiornato, su cui devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento eseguite periodicamente al fine di garantire l'efficienza depurativa dell'impianto, come previsto al al Punto 7) della D.G.R. 9 giugno 2003 n.1053. Sul medesimo registro devono essere annotate anche le operazioni di manutenzione svolte sulla rete fognaria di pertinenza dell'impianto e sulla linea di trattamento/depurazione con particolare riferimento allo spurgo e pulizia dello scolmatore di testa impianto, del pozzetto deghiaiatore e della stazione di sollevamento.

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati trovano applicazione le vigenti norme nazionali e regionali.

La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

C - DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

- **All. 1 Planimetria su base catastale**
- **All. 2 Planimetria agglomerato**

Pratica Sinadoc n. 38565/2024

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Guiglia**

PARTE DESCRITTIVA

La ditta HERA S.p.A., gestisce l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane a servizio dell'agglomerato di Guiglia - Lama del Comune di Guiglia.

Il contesto in esame è prevalentemente rurale con insediamenti di piccole dimensioni e posto a nord/est dal centro abitato di Guiglia (MO).

La classificazione acustica comunale pone in classe III (Aree di tipo misto) con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni e 50 dBA notturni, l'area in cui sorgerà l'impianto in progetto.

Sono stati identificati due recettori sensibili rappresentati da: un'abitazione civile (R1) posta a 210 metri a nord dell'impianto in progetto, in area acustica III; una seconda abitazione (R2) distante 197 metri a nord, sempre in area acustica III. In entrambi i recettori sensibili devono essere rispettati, oltre che i limiti di immissione assoluti, anche quelli differenziali all'interno degli edifici.

Le sorgenti sonore aziendali saranno rappresentate dal locale tecnico soffianti (emissione 63,9 dBA), grigliatura fine (emissione 63,5 dBA) e scarico acqua in vasca (emissione 54,6 dBA), con funzionamento h24 per 7 giorni alla settimana. Trattandosi di fase progettuale, i valori di pressione sonora sopra riportati sono stati misurati presso impianti analoghi. L'emissione globale del nuovo impianto viene quindi calcolata in 67 dBA.

In loco sono state effettuate misure di rumore residuo, al fine di determinare il valore complessivo di pressione sonora che raggiungerà i recettori sensibili. I calcoli svolti hanno permesso di determinare un valore in facciata al recettore R1 post operam di 37 dBA e 37,1 dBA in R2, evidenziando in tal modo la conformità ai limiti di immissione assoluti per la classe acustica III (60 dBA diurni e 50 dBA notturni) e la non applicabilità dei limiti di immissione differenziali di cui all'art.4 del DPCM 14/11/97.

Pertanto tenuto conto di quanto riportato nella documentazione esaminata, in particolare in merito alla situazione descritta ed ai risultati delle misure effettuate, si ritiene l'attività in oggetto compatibile dal punto di vista acustico con il contesto territoriale circostante a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni indicate nel prosieguo.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- contributo istruttorio relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 62889 del 02.04.2025;

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate di seguito nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
2. Qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
3. L'azienda deve garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili.
4. Entro 6 mesi dalla data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione nella configurazione impiantistica autorizzata con la presente Determinazione deve essere effettuato un collaudo acustico, con impianto a regime, che confermi i valori delle immissioni acustiche calcolate nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.